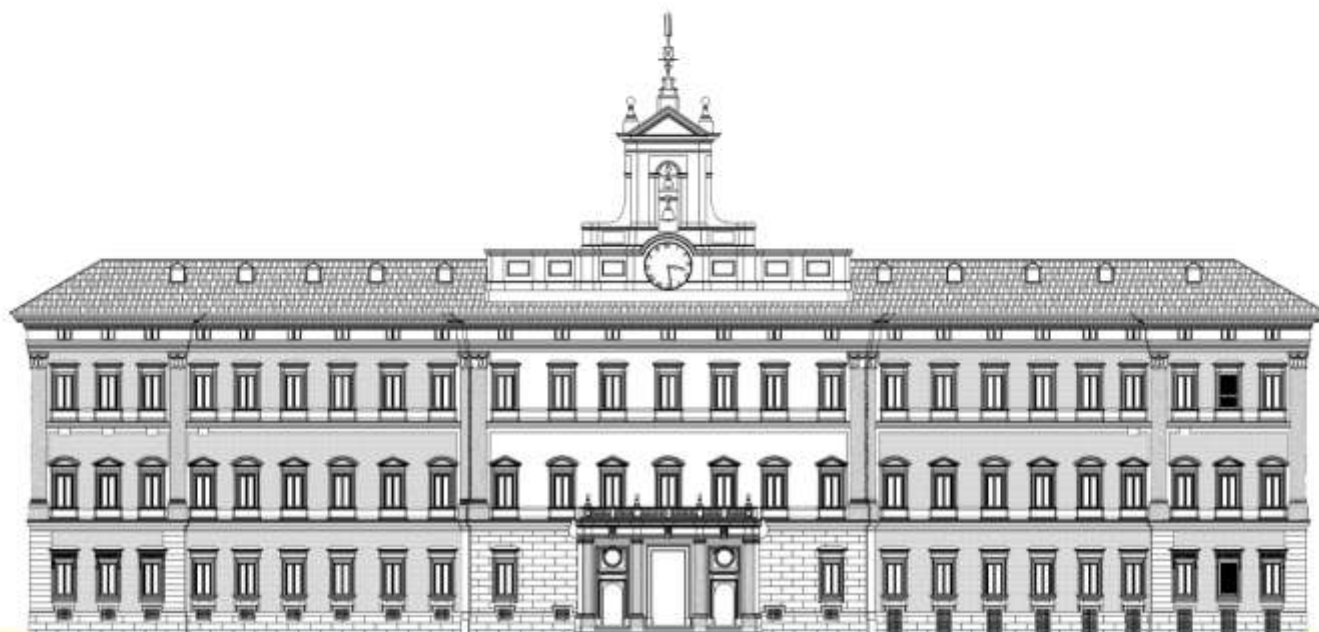




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente

(Approvato dal Senato - A.S. 1863)

N. 521 – 21 settembre 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2956

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente

(Approvato dal Senato - A.S. 1863)

N. 521 – 21 settembre 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 4 DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA	- 4 -
AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA, ORDINE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI FINANZIARIE ED ENTRATA IN VIGORE.....	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 82 DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO ECONOMICO INTERINALE TRA LA COSTA D'AVORIO, DA UNA PARTE, E LA COMUNITÀ EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DALL'ALTRA, CON ALLEGATI, FATTO AD ABIDJAN IL 26 NOVEMBRE 2008, E A BRUXELLES, IL 22 GENNAIO 2009.....	- 7 -
ARTICOLI DA 1 A 14 DEL PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE.....	- 16 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2956
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il ventisei novembre 2008, e a Bruxelles, il ventidue gennaio 2009, rispettivamente
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Formentini (Lega)
Commissione competente:	III (Affari Esteri)

PREMESSA

Il progetto di legge in esame, di iniziativa governativa, approvato dal Senato (A.S. 1863), ha ad oggetto la ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008, e a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.

Il testo del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, a cui non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è costituito di 4 articoli e reca all'articolo 3 disposizioni finanziarie.

Alla Camera, il provvedimento è stato assegnato in sede referente alla III Commissione (Affari esteri) ed è stato trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva per l'espressione dei rispettivi pareri in data 8 luglio 2026.

L'Accordo, di cui si dispone la ratifica, è formato da 82 articoli, nonché da 2 appendici, 2 allegati e 2 protocolli che ne costituiscono parte integrante.

Si ricorda che la Commissione Bilancio del Senato, in data 26 maggio 2026, ha reso sul provvedimento parere non ostativo, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo con una nota depositata, nel corso della medesima seduta, in merito ai rilievi formulati dalla Commissione stessa con riferimento a talune disposizioni dell'Accordo e del Protocollo sull'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale¹.

¹ Cfr. Seduta della 5ª Commissione del Senato n. 560 del 26 maggio 2026.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

La relazione illustrativa, nell'evidenziarne il contesto e la finalità, precisa che l'Accordo di partenariato economico interinale – stipulato nel quadro dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 – introduce una nuova dinamica commerciale tra le Parti, caratterizzata dalla progressiva liberalizzazione asimmetrica degli scambi, che rafforza, amplia e approfondisce la cooperazione in tutti i settori connessi al commercio. Grazie a esso, dal 1° gennaio 2008 la Costa d'Avorio beneficia di un regime *duty free/quota free* di accesso al mercato europeo (con periodo di transizione per riso e zucchero), a fronte di un'apertura solo graduale e asimmetrica del proprio mercato per i prodotti UE. I prodotti ivoiriani vengono quindi importati in esenzione di dazi e senza limite di contingente, ad eccezione di quelli indicati nell'allegato 1 dell'Accordo, dove si trova una previsione di possibili dazi ai sensi della clausola MFN² sullo zucchero per proteggere la produzione dell'Unione europea.

La Parte africana si impegna, a sua volta, a liberalizzare gradualmente una larga parte delle importazioni di provenienza dall'UE (l'88 per cento), aderendo al calendario di smantellamento tariffario previsto dall'Accordo. Il processo di liberalizzazione del mercato ivoiriano è stato avviato il 1° gennaio 2019 e dovrebbe completarsi entro il 2029.

L'Accordo è attualmente in applicazione provvisoria dal 3 settembre 2016, limitatamente alle materie di competenza esclusiva dell'UE. L'articolo 75 dell'Accordo (Entrata in vigore e denuncia) prevede che l'entrata in vigore avvenga solo dopo che entrambe le parti si siano notificate reciprocamente il completamento delle rispettive procedure interne di ratifica/approvazione — il che, per la parte UE, richiede la ratifica di tutti gli Stati membri.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 4 del disegno di legge di ratifica

Autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Le norme del disegno di legge prevedono:

- l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di partenariato economico (da ora in avanti, APE) interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008, e a Bruxelles, il 22 gennaio 2009 (articolo 1);
- l'ordine di esecuzione del predetto Accordo (articolo 2);

² Clausola *Most Favoured Nation* ossia Clausola della Nazione più Favorita.

- l’indicazione degli oneri derivanti dagli articoli 7 (espletamento delle domande) e 11 (esperti e testimoni) del Protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale dell’Accordo, pari a 25.180 euro annui a decorrere dall’anno 2026, nonché della relativa copertura finanziaria, individuata nella corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (articolo 3, comma 1);
- una clausola di invarianza finanziaria secondo cui, ad eccezione di quanto previsto con riferimento alle menzionate disposizioni del Protocollo in precedenza indicate, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall’attuazione del provvedimento in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3, comma 2);
- la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del Titolo V dell’Accordo (prevenzione e risoluzione delle controversie) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3);
- l’entrata in vigore del presente provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* (articolo 4).

La relazione tecnica riepiloga gli oneri derivanti dal provvedimento e, con riguardo alla relativa copertura finanziaria, riferisce che l’accantonamento utilizzato a tal fine reca le necessarie disponibilità.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d’Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto ad Abidjan, il 26 novembre 2008, e a Bruxelles, il 22 gennaio 2009 (articoli 1 e 2). Inoltre, esso provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 7 (espletamento delle domande) e 11 (esperti e testimoni) del Protocollo relativo all’assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale dell’Accordo, pari a 25.180 euro annui a decorrere dall’anno 2026 (articolo 3, comma 1). Con riguardo alle disposizioni finanziarie, sono altresì incluse:

- una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad esclusione delle disposizioni del Protocollo in precedenza indicate (articolo 3, comma 2);
- la previsione che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del Titolo V dell'Accordo (prevenzione e risoluzione delle controversie) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (articolo 3, comma 3).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge in esame provvede agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 11 del Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale dell'Accordo oggetto di ratifica, pari a 25.180 euro annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, dal momento che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.

Il successivo comma 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, ai sensi della quale, salvo quanto disposto dal precedente comma 1, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In proposito, non si hanno osservazioni circa la formulazione di tale ultima disposizione.

Si segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dal titolo V dell'Accordo oggetto di ratifica si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

In proposito, nel rilevare che si tratta di una previsione di regola contenuta nei provvedimenti recanti ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali con riferimento alle disposizioni che recano oneri di carattere meramente eventuale, si segnala che il titolo V dell'Accordo oggetto

di ratifica, richiamato dal comma in commento, disciplina la prevenzione e la risoluzione delle controversie.

ARTICOLI da 1 a 82 dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, con Allegati, fatto ad Abidjan il 26 novembre 2008, e a Bruxelles, il 22 gennaio 2009.

Le norme dell'Accordo recano disposizioni che:

- individuano l'oggetto – l'istituzione di un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico – e gli obiettivi dell'Accordo (articoli 1 e 2);
- prevedono l'impegno delle parti a cooperare al fine di attuare il presente accordo e di contribuire ad accompagnare la parte ivoriana nella realizzazione degli obiettivi dell'APE³. Tale cooperazione può assumere forme finanziarie e non finanziarie. In merito a quest'ultima, le parti decidono di cooperare anche attraverso la promozione di misure di assistenza, in particolare contribuendo in modo significativo ad attutire l'impatto fiscale netto in piena complementarietà con le riforme fiscali e sostenendo la riforma fiscale quale accompagnamento del dialogo in tale ambito (articoli da 3 a 9);
- disciplinano gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie. In tale quadro è stabilito, tra l'altro, che:
 - i prodotti originari della Costa d'Avorio sono importati nella CE in esenzione dai dazi doganali, ad eccezione dei prodotti indicati e alle condizioni definite nell'allegato 1⁴ (articolo 12);
 - i dazi doganali sui prodotti originari della CE destinati alla Costa d'Avorio sono ridotti o eliminati secondo il calendario di smantellamento tariffario di cui all'allegato 2⁵ (articolo 13);

³ Accordo di Partenariato Economico.

⁴ In proposito si fa presente che le eccezioni alla completa eliminazione ai dazi doganali all'importazione sui prodotti originari della Costa d'Avorio stabilite nei paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7 dell'Allegato I all'Accordo, riferite a specifiche voci tariffarie, erano circoscritte ad intervalli temporali ormai esauriti.

⁵ Ai fini della progressiva liberalizzazione dei prodotti, originari della parte CE, importati in Costa d'Avorio, l'allegato 2 stabilisce un calendario di liberalizzazione articolato in quattro fasi, corrispondenti ad altrettante categorie di prodotti (A, B, C e D). L'ultima fase di liberalizzazione prevista dall'allegato 2 si è conclusa nel 2022 e gli unici prodotti che non verranno liberalizzati sono quelli appartenenti alla categoria D.

- le parti stabiliscono un regime comune reciproco che disciplina le norme di origine entro il 31 luglio 2008, fondato sulle norme di origine di cui all'accordo di Cotonou⁶ e mirante a semplificarle tenendo conto degli obiettivi di sviluppo della parte ivoriana. Tale nuovo regime sarà integrato nel presente accordo tramite decisione del comitato APE. Qualora non venisse raggiunto un accordo tra le parti, il regime in vigore sarà quello più favorevole per la Costa d'Avorio tra il regime in vigore per la parte CE e le norme di cui all'accordo di Cotonou migliorate. (articolo 14);
- dopo l'entrata in vigore dell'Accordo non possono essere introdotti nuovi dazi sulle importazioni reciproche né possono essere aumentati quelli esistenti⁷ (articolo 15);
- a partire dall'entrata in vigore dell'Accordo in esame, non può essere istituito nessun nuovo dazio doganale sulle esportazioni o onere di effetto equivalente, né possono essere aumentati quelli già in applicazione per gli scambi tra le parti⁸ (articolo 16);
- ciascuna parte deve estendere all'altra l'eventuale trattamento più favorevole concesso successivamente a un terzo nell'ambito di un accordo di libero scambio (articolo 17);
- sono eliminati i divieti e le restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni tra le parti, comprese quelle realizzate mediante contingenti o licenze, salvo le eccezioni previste dagli strumenti di difesa commerciale e dalle clausole di salvaguardia (articolo 18);
- i prodotti importati originari della controparte non possono essere soggetti a imposizione fiscale interna o regolamentazione meno favorevole di quella riservata ai prodotti nazionali analoghi⁹ (articolo 19);
- se l'attuazione dell'Accordo compromette la disponibilità o l'accesso a prodotti alimentari necessari alla sicurezza alimentare della Costa d'Avorio, quest'ultima può

⁶ Si tratta dell'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, fatto a Cotonou il 23 giugno 2000 e ratificato dall'Italia con legge 3 ottobre 2002, n. 235.

⁷ È, altresì, stabilito che, nel contesto dell'elaborazione e dell'applicazione di una tariffa esterna comune della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (CEDEAO), la Costa d'Avorio può rivedere i dazi doganali di base applicabili ai prodotti originari della Comunità europea fino al 31 dicembre 2011 nella misura in cui l'incidenza generale di tali dazi non sia più elevata rispetto a quella dei dazi doganali sui prodotti originari della parte CE di cui all'allegato 2 all'Accordo in esame.

⁸ È, altresì, precisato che, in circostanze eccezionali, qualora possa giustificare esigenze specifiche in termini di entrate, protezione dell'industria nascente o dell'ambiente, dopo aver consultato la parte CE, la parte ivoriana potrà applicare alle esportazioni dazi doganali o oneri di effetto equivalente, a titolo temporaneo e ad un numero limitato di merci supplementari, oppure aumentare quelli già in applicazione. Inoltre, le parti concordano di rivedere tali disposizioni in materia di dazi sulle esportazioni nel quadro del comitato APE entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo interamente conto del loro impatto sullo sviluppo e sulla diversificazione dell'economia della parte ivoriana.

⁹ Inoltre, ogni parte si astiene dall'applicare tasse o altri oneri nazionali in qualsiasi altro modo al fine di tutelare la produzione nazionale.

- adottare misure appropriate seguendo la procedura prevista per le salvaguardie (articolo 20);
- le parti riconoscono l'importanza della cooperazione amministrativa per l'attuazione ed il controllo del trattamento preferenziale riservato (articolo 21);
 - le parti possono adottare, alle specifiche condizioni previste dal medesimo Accordo, misure *antidumping* o compensative, di salvaguardia multilaterali e bilaterali (articoli da 23 a 25);
 - le parti si impegnano a cooperare nello sviluppo della normativa, delle istituzioni e delle capacità tecniche necessarie per utilizzare gli strumenti di difesa commerciale (articolo 26);
 - le parti si scambiano informazioni sulle rispettive legislazioni e procedure doganali, elaborano iniziative comuni per le procedure di importazione, esportazione e transito, collaborano in materia di automatizzazione delle procedure doganali e commerciali e in materia di pianificazione e attuazione dell'assistenza tecnica e promuovono la cooperazione tra le agenzie coinvolte. In tale ambito, è previsto che le amministrazioni doganali delle parti debbano prestarsi assistenza reciproca nelle questioni doganali, conformemente a quanto disposto dal protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca (*cfr. infra*) [articolo 28];
 - la normativa e le procedure doganali devono ispirarsi agli *standard* internazionali applicabili, inclusa la Convenzione di Kyoto riveduta e gli standard dell'Organizzazione mondiale delle dogane (articolo 29);
 - sia istituito un comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali composto da rappresentanti delle parti, che riferisce al comitato APE (*cfr. infra*) [articolo 34];
- impegnano le Parti a concludere al più presto un APE completo, che includa il commercio dei servizi, gli investimenti, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali, la concorrenza, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, lo sviluppo sostenibile, la protezione dei dati personali (articolo 44);
 - prevenire e risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, eccetto le disposizioni del Titolo II (Partenariato per lo sviluppo), attraverso consultazioni tra le Parti, il ricorso alla mediazione (configurata come possibilità nel caso in cui le consultazioni non consentano di pervenire a una soluzione concordata), oppure una procedura arbitrale (come ulteriore possibilità dopo il ricorso alla mediazione) [articoli da 45 a 67];
 - prevedono la possibilità, per le Parti, di adottare misure necessarie a tutelare, tra gli altri aspetti, la sicurezza pubblica, la morale pubblica, la vita e la salute di persone, animali o piante, il patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o per conservare

risorse naturali esauribili, purché non costituiscano discriminazioni arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio (articolo 68);

- prevedono la possibilità, per le Parti, di intraprendere qualsiasi azione da esse ritenuta necessaria ai fini della tutela dei propri interessi essenziali di sicurezza o per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali (articolo 69);
- mantengono impregiudicate, per le Parti, le proprie prerogative in materia fiscale – quali la possibilità di distinguere tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione e l'adozione di misure volte a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale in base alle disposizioni di accordi sulla doppia imposizione o di altri regimi fiscali o alla legislazione tributaria nazionale – nonché i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi convenzione fiscale (articolo 70);
- prevedono la costituzione di un comitato APE, responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'Accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate¹⁰ (articolo 73);
- disciplinano l'entrata in vigore dell'Accordo, l'applicazione provvisoria dello stesso, qualora le parti decidano di provvedere in tal senso, in attesa della predetta entrata in vigore. L'Accordo verrà sostituito da un APE globale concluso a livello regionale con la parte CE alla data di entrata in vigore di quest'ultimo. In tal caso, è previsto che le parti si adoperino affinché l'APE globale a livello regionale mantenga la maggior parte dei vantaggi ottenuti dalla Costa d'Avorio in base all'Accordo in esame (articolo 75);
- disciplinano l'applicazione territoriale dell'Accordo (articoli 76 e 77), il dialogo sulle questioni finanziarie (articolo 78), la collaborazione, mediante l'adozione di misure legislative e amministrative, in materia di lotta alle attività finanziarie illecite (articolo 79), nonché il rapporto con altri accordi¹¹ (articolo 80).

La relazione tecnica, con riferimento alle disposizioni dell'Accordo, afferma quanto segue:

- il **Titolo II** (partenariato per lo sviluppo) reca disposizioni di **natura programmatica**, rinviando alle disposizioni dell'Accordo di Cotonou, agli strumenti finanziari già previsti dall'UE e citati nello stesso Accordo all'articolo 4 (cooperazione per il finanziamento

¹⁰ È, inoltre, stabilito che:

- le parti decidono che la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento del comitato APE devono rispettare il principio di uguaglianza;
- il comitato APE stabilisce le proprie norme organizzative e di funzionamento;
- per agevolare la comunicazione e garantire l'efficace attuazione dell'Accordo, ogni parte nomina un corrispondente all'interno del comitato APE.

¹¹ In proposito è stabilito che, fatta eccezione per gli articoli sulla cooperazione allo sviluppo di cui alla parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, in caso di contrasto tra le disposizioni del presente accordo e quelle della parte 3, titolo II, dell'accordo di Cotonou, prevalgono le disposizioni dell'Accordo in esame.

dello sviluppo), comma 5, e a futuri accordi per impegni a sostenere la cooperazione allo sviluppo per canalizzare finanziamenti a livello nazionale e regionale. L'articolo 4, comma 6, in particolare, avente a oggetto la cooperazione di carattere finanziario, ha carattere programmatico e rinvia a futuri accordi che definiranno in dettaglio i contenuti di tale cooperazione. Riguardo all'articolo 8 (cooperazione in materia di adeguamento fiscale), l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli ha confermato la neutralità finanziaria della disposizione;

- il titolo III (regime commerciale per le merci), capi I (dazi doganali e misure non tariffarie), II (strumenti di difesa commerciale) e III (regime doganale e agevolazione degli scambi commerciali), nonché le appendici 1 (prodotti della Costa d'Avorio prioritari per l'esportazione verso la Comunità europea) e 2 (autorità competenti), e gli allegati 3 e 4¹² afferiscono a materie di competenza esclusiva dell'Unione europea, sono pertanto in regime di applicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 74¹³ dell'Accordo già dal 3 settembre 2016¹⁴. L'eliminazione dei dazi doganali era già stata prevista, a livello unilaterale comunitario dall'Accordo di Cotonou che aveva garantito, senza vincoli di reciprocità, franchigie e riduzioni doganali nella prospettiva della creazione di un'area di libero scambio entro il 2020. Poiché ai sensi dell'articolo 13 (dazi doganali sui prodotti originari della parte CE) l'Accordo in esame prevede ora anche la riduzione e progressiva eliminazione dei dazi doganali di prodotti originari da parte UE in Costa D'Avorio, secondo la calendarizzazione fatta all'Allegato 2, la relazione tecnica ritiene che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti del Costa d'Avorio trovino compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese; dal gennaio 2008 la Costa d'Avorio beneficia già di un regime *duty free-quota free* di accesso al mercato unionale, a fronte di un'apertura solo graduale e asimmetrica del proprio mercato per i prodotti UE. I prodotti ivoriani vengono quindi importati in esenzione di dazi e senza limite di contingente. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli attesta che “le agevolazioni daziarie di cui agli articoli 10¹⁵, 12¹⁶ e 13¹⁷ dell'Accordo insistono su risorse unionali e hanno carattere di reciprocità. Le minori entrate derivanti dall'eliminazione dei dazi doganali nei confronti della Costa D'Avorio saranno compensate dall'aumento

¹² In realtà, dovrebbe trattarsi degli allegati 1 e 2 (dal momento che gli allegati 3 e 4 non esistono) e riguardano, rispettivamente, i Dazi doganali sui prodotti originari della Costa d'Avorio, e Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE.

¹³ In realtà, dovrebbe trattarsi dell'articolo 75, che infatti prevede, tra l'altro, al comma 4, che in attesa dell'entrata in vigore del presente accordo le parti decidono di applicarlo su base provvisoria, in conformità delle loro leggi o tramite ratifica dell'accordo stesso.

¹⁴ Come risulta dalla relazione illustrativa del presente provvedimento, l'Accordo è in applicazione provvisoria, limitatamente alle parti che rientrano nelle competenze esclusive dell'UE, dal 3 settembre 2016.

¹⁵ Dazi doganali.

¹⁶ Dazi doganali sui prodotti originari della Costa d'Avorio.

¹⁷ Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE

dell'interscambio. Per ciò che riguarda i volumi di scambi commerciale tra l'Italia e la Costa D'Avorio, nell'ultimo triennio si è, difatti, registrato un significativo aumento tanto delle esportazioni quanto delle importazioni da e verso quel Paese. Per completezza di trattazione la relazione tecnica rappresenta, inoltre, che le agevolazioni di cui agli articoli 12 e 13 del citato accordo sono entrate in vigore secondo il calendario di smantellamento tariffario di cui, rispettivamente, agli allegati 1 e 2. Detti calendari, oltre a specificare le merci soggette ad abbattimento daziario e quelle che, al contrario, risultano esenti, individuavano altresì le date differenziate a partire dalle quali, per ogni categoria, poteva intendersi applicata l'agevolazione. L'ultima tra le date previste era fissata al 1° gennaio 2023. Pertanto, le riduzioni daziarie di cui all'accordo sono già vigenti. Gli articoli 16 (dazi, tasse o altri diritti e oneri sulle esportazioni), 17 (trattamenti più favorevoli derivanti da accordi di libero scambio) così come gli articoli 33 (proseguimento dei negoziati in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali) e 34 (comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali), nel prevedere possibili revisioni dell'Accordo o misure di carattere meramente programmatico, non risultano di per sé idonei a produrre alcun effetto finanziario. L'articolo 19 (trattamento nazionale in materia fiscale e normative interne) si limita a ribadire che i prodotti importati originari della controparte non possono essere soggetti a tasse nazionali o ad altri oneri nazionali oltre a quelli applicati a prodotti nazionali analoghi. Conseguentemente la disposizione, nel confermare le ordinarie previsioni nazionali in materia fiscale, non è idonea a produrre effetti finanziari. Analogamente, l'articolo 31 (valore in dogana) si limita a confermare le disposizioni già genericamente applicate. Con particolare riferimento all'articolo 34, che prevede l'istituzione, nell'ambito dell'APE, di un comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali, composto da rappresentanti delle parti, la relazione tecnica evidenzia che, trattandosi di comitato istituito nell'ambito dell'APE, le riunioni verranno svolte a Bruxelles e le relative spese saranno a carico del bilancio UE;

- la Parte africana si impegna a sua volta a liberalizzare gradualmente una larga parte delle importazioni di provenienza dall'UE (l'88 per cento), aderendo al calendario di smantellamento tariffario previsto dall'Accordo. La Costa d'Avorio ha avviato l'effettiva liberalizzazione tariffaria nel 2020 e attuato un primo taglio delle tariffe nel luglio 2021. Il processo di liberalizzazione dovrebbe completarsi entro il 2029. Conseguentemente, la liberalizzazione reciproca assicura la neutralità del meccanismo in termini di effetti sui saldi di finanza pubblica, anche in considerazione dell'applicazione provvisoria dell'Accordo fin dal 2016;
- per quanto concerne il capo IV (ostacoli tecnici al commercio e misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo III, le disposizioni riaffermano gli obblighi delle Parti ai sensi dell'Accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio in materia di ostacoli tecnici

agli scambi e alle misure sanitarie e fitosanitarie, nonché alle disposizioni internazionali vigenti. Data la natura programmatica ed ordinamentale delle disposizioni del citato capo IV, la relazione tecnica ritiene che le Autorità degli Stati membri citate dall'appendice II dell'Accordo, la cui competenza è condivisa tra gli Stati membri e la Commissione europea, esercitino la competenza in materia, già preesistente all'Accordo medesimo, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

- il titolo IV (servizi, investimenti e regole connesse al commercio) dell'Accordo contiene un rinvio espresso all'Accordo di partenariato economico su base regionale per servizi, investimenti e norme relative agli scambi. Si precisa a tale proposito che il Titolo IV reca unicamente l'articolo 44, di natura programmatica che si limita ad elencare i settori di collaborazione futura, regolati dall'Accordo su base regionale;
- per quanto concerne il titolo V (prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'Accordo, la composizione delle controversie è disciplinata da apposito regolamento, adottato su decisione del Consiglio. Le spese derivanti da eventuali procedure di arbitrato in cui l'Italia dovesse essere parte attrice o convenuta saranno ripartiti tra le Parti della controversia, non sono prevedibili a priori e a questi ultimi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo;
- il titolo VI (eccezioni generali) dell'Accordo reca disposizioni di carattere meramente ordinamentale, volte a disciplinare le possibili eccezioni e i richiami alla legislazione vigente della Parti in materia fiscale;
- per il titolo VII (disposizioni istituzionali, generali e finali), come stabilito dall'articolo 73 dell'Accordo e dal regolamento interno del comitato APE, di cui alla Decisione n. 1/2018 del comitato APE¹⁸, i compiti di assicurare la direzione e l'amministrazione per la corretta attuazione dell'Accordo, di seguirne l'attuazione, di curare lo sviluppo delle relazioni tra le Parti spettano al comitato APE, composto da membri della Comunità Europea o loro rappresentanti, da un lato, e dal Ministro del Commercio e dell'industria della Costa d'Avorio, salvo in caso di competenza di altri ministri competenti o loro rappresentanti dall'altro. La partecipazione di rappresentanti degli Stati membri è soltanto eventuale e limitata ai casi in cui si renda necessaria la partecipazione in virtù della trattazione di argomenti di competenza concorrente tra la Comunità e gli Stati membri. Le riunioni si svolgeranno una volta l'anno a Bruxelles o ad Abidjan e le spese saranno a carico della Parte ospitante. La partecipazione al funzionamento del Segretariato del comitato APE è altresì garantita da funzionari appartenenti alle Istituzioni europee, le cui spese di missione gravano esclusivamente sul bilancio comunitario. I restanti articoli del titolo VII non comportano nuovi o maggiori oneri in quanto recano unicamente disposizioni istituzionali, generali e finali;

¹⁸ Pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 luglio 2018, n.194.

- le due Appendici hanno carattere esclusivamente ordinamentale. Gli Allegati 1 e 2 recano l'elenco dei dazi doganali delle due Parti di cui al Titolo III dell'Accordo.

Si rammenta che la rappresentante del **Governo** ha depositato una Nota con alcuni chiarimenti in merito alle richieste emerse in sede di esame del provvedimento presso la 5ª Commissione del Senato¹⁹.

Tale Nota – con riferimento alle minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti del Costa d'Avorio – premette che l'accordo di partenariato (APE) ha ad oggetto i soli dazi doganali che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea e, pertanto, la loro eliminazione avrebbe effetti sulle entrate della sola U.E. e non sul bilancio dello Stato italiano.

Evidenzia, altresì, che l'accordo di partenariato economico tra la Costa d'Avorio e l'Unione Europea costituisce un avanzamento nelle relazioni commerciali tra le 2 entità, rispetto al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG) applicato alla Costa d'Avorio prima dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato. L'aliquota daziaria media effettiva per le importazioni in Unione Europea di prodotti originari della Costa d'Avorio è dello 0 per cento.

L'APE è un accordo asimmetrico. Mentre l'Unione ha azzerato immediatamente i dazi su tutte le importazioni ivoriane, la Costa d'Avorio sta liberalizzando il proprio mercato gradualmente (attualmente ha rimosso i dazi su circa il 55 per cento delle linee tariffarie provenienti dall'UE, con l'obiettivo di arrivare all'85-88 per cento entro il 2029). In proposito, la Nota precisa che l'azzeramento totale dei dazi per le merci in entrata nell'Unione dalla Costa d'Avorio è effettivo dal 3 settembre 2016. Grazie all'Accordo di Partenariato Economico (APE) interinale, l'Unione concede un accesso al mercato esente da dazi e contingenti (*duty-free, quota-free*) per la quasi totalità dei prodotti ivoriani, a eccezione di armi e munizioni. La ratifica dell'Accordo – conclude sul punto la Nota – non avrà effetti diretti sulle entrate dello Stato italiano, non incidendo sull'IVA all'importazione, risorsa dell'erario nazionale, ma solo sui dazi che sono una risorsa propria dell'Unione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme dell'Accordo di partenariato economico interinale tra la Costa d'Avorio, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, individuano l'oggetto e gli obiettivi dell'Accordo (articoli 1 e 2), definiscono i termini del partenariato per lo sviluppo, nel quadro di una cooperazione che può assumere forme finanziarie e non finanziarie, anche con riguardo alla materia dell'adeguamento fiscale (articoli da 3 a 9), disciplinano gli aspetti tecnici relativi al regime commerciale per le merci, con riferimento ai dazi doganali e alle misure non tariffarie, agli strumenti di difesa commerciale, al regime doganale e all'agevolazione degli scambi

¹⁹ Cfr. resoconto della 560ª Seduta della 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, Bilancio) del 26 maggio 2026.

commerciali, agli ostacoli tecnici al commercio e alle misure sanitarie e fitosanitarie. In tale quadro è stabilito, tra l'altro, che:

- i prodotti originari della Costa d'Avorio sono importati nella CE in esenzione dai dazi doganali, con specifiche eccezioni (articolo 12);
- i dazi doganali sui prodotti originari della CE destinati alla Costa d'Avorio sono ridotti o eliminati secondo un calendario di smantellamento tariffario (articolo 13);
- l'applicazione delle preferenze tariffarie dipende dal rispetto delle regole di origine; le parti devono inoltre definire un regime reciproco comune e riesaminare periodicamente tali regole per semplificarle, tenendo conto delle esigenze di sviluppo della Costa d'Avorio (articolo 14);
- dopo l'entrata in vigore dell'Accordo non possono essere introdotti nuovi dazi sulle importazioni reciproche, non possono essere aumentati quelli esistenti né possono essere istituiti dazi sulle esportazioni o aumentati quelli già applicati tra le parti (articoli 15 e 16);
- ciascuna parte deve estendere all'altra l'eventuale trattamento più favorevole concesso successivamente a un terzo nell'ambito di un accordo di libero scambio (articolo 17);
- sono eliminati i divieti e le restrizioni quantitative alle importazioni e alle esportazioni tra le parti, salvo le eccezioni previste dagli strumenti di difesa commerciale e dalle clausole di salvaguardia (articolo 18);
- i prodotti importati originari della controparte non possono essere soggetti a imposizione fiscale interna meno favorevole di quella riservata ai prodotti nazionali (articolo 19);
- è istituito un comitato speciale in materia di dogane e agevolazione degli scambi commerciali composto da rappresentanti delle parti, che riferisce al comitato APE (articolo 34).

Tra le ulteriori disposizioni, si segnalano quelle volte a: prevenire e risolvere le controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame, attraverso consultazioni tra le Parti, il ricorso alla mediazione, oppure una procedura arbitrale (articoli da 45 a 67); prevedere la possibilità, per le Parti, di adottare misure necessarie a tutelare, tra gli altri aspetti, la sicurezza (articoli 68 e 69) e le proprie prerogative in materia fiscale (articolo 70); prevedere

la costituzione di un comitato APE, responsabile dell'amministrazione di tutti i settori oggetto dell'Accordo e della realizzazione di tutte le attività in esso menzionate (articolo 73); disciplinare l'entrata in vigore dell'Accordo, il quale verrà sostituito da un APE globale concluso a livello regionale con la parte CE alla data di entrata in vigore di quest'ultimo (articolo 75); disciplinare l'applicazione territoriale dell'Accordo (articoli 76 e 77), il dialogo sulle questioni finanziarie (articolo 78), la collaborazione mediante l'adozione di misure legislative e amministrative, in materia di lotta alle attività finanziarie illecite (articolo 79), nonché il rapporto con altri accordi (articolo 80).

La relazione tecnica non ascrive alle disposizioni dell'Accordo effetti finanziari, fornendo elementi di informazione al riguardo.

Si rammenta che, durante l'esame presso la 5^a Commissione del Senato, con riferimento alle minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Costa d'Avorio, il Governo ha fatto presente che l'accordo di partenariato (APE) – non incidendo sull'IVA all'importazione, risorsa dell'erario nazionale – ha ad oggetto i soli dazi doganali che costituiscono risorse proprie dell'Unione Europea e, pertanto, la loro eliminazione avrebbe effetti sulle entrate della sola Unione e non sul bilancio dello Stato italiano.

Al riguardo, preso atto degli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame del provvedimento al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLI da 1 a 14 del Protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorità amministrative in materia doganale

Le norme del Protocollo recano disposizioni che:

- individuano talune definizioni (articolo 1) – tra le quali si segnalano quelle di “autorità richiedente”, che indica l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte che presenta una domanda di assistenza in base al protocollo in esame, e di “autorità interpellata”, che indica l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo –, l'ambito di applicazione (assistenza in materia doganale) [articolo 2], nonché le forme di assistenza – su richiesta e spontanea – prestate dalle parti (articoli 3 e 4);

- disciplinano la trasmissione dei documenti, la notifica delle decisioni, nonché la forma e il contenuto delle domande di assistenza²⁰ (articoli 5 e 6);
- disciplinano le domande di assistenza. In proposito, è stabilito che l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili e conformemente alle disposizioni vigenti nella medesima Parte interpellata, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. Con riguardo ai profili attuativi di tale previsione, è precisato che i funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, necessarie all'autorità richiedente. Analogamente, i medesimi funzionari possono essere presenti alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima (articolo 7);
- disciplinano ulteriori aspetti dell'assistenza, quali la forma in cui devono essere comunicate le informazioni (articolo 8), le eccezioni all'obbligo di fornirla²¹ (articolo 9), la riservatezza delle informazioni comunicate²² (articolo 10);
- prevedono che un funzionario dell'autorità interpellata possa essere autorizzato a comparire in qualità di esperto o testimone di procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal Protocollo e presentare oggetti, documenti, oppure loro copie autenticate, ove necessari al procedimento (articolo 11);
- stabiliscono la rinuncia delle parti a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del presente protocollo escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonché per gli interpreti e i traduttori che non dipendono da pubblici servizi (articolo 12);
- affidano l'attuazione del Protocollo, da una parte, alle autorità doganali della Costa d'Avorio e, dall'altra, ai servizi competenti della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea²³ (articolo 13);

²⁰ Al riguardo è specificato che le domande di assistenza devono contenere: l'autorità richiedente, la misura richiesta, l'oggetto e il motivo della domanda, le disposizioni giuridiche, ragguagli sulle persone oggetto dell'indagine, sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

²¹ L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di talune condizioni o esigenze qualora una parte ritenga che l'assistenza possa pregiudicare la sovranità della Costa d'Avorio o di uno Stato membro al quale è stata chiesta, oppure possa compromettere l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, oppure ancora, violi un segreto industriale, commerciale o professionale.

²² Le informazioni sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e beneficiano della tutela accordata dalle pertinenti leggi della parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.

²³ È precisato che i servizi competenti delle parti decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli

- disciplinano il rapporto con altri accordi, con la precisazione che le disposizioni del Protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi o che potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri della Comunità europea e la Costa d'Avorio, qualora le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del Protocollo medesimo. Inoltre, con riguardo alle questioni relative all'applicazione del Protocollo, è previsto che le Parti si consultino al fine di risolverle nel quadro del Comitato APE²⁴ (articolo 14).

La relazione tecnica riferisce che l'attuazione del Protocollo all'Accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, ai sensi dell'articolo 13 (attuazione) del medesimo, è affidata ai servizi competenti della Commissione europea e solo in via eventuale alle autorità doganali degli Stati membri. Un coinvolgimento delle autorità italiane come autorità interpellate potrebbe comportare oneri solo in caso di richiesta di assistenza di funzionari, esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti l'adozione del Protocollo medesimo, ai sensi dell'articolo 11 (esperti e testimoni) dello stesso.

La relazione tecnica riporta, poi, gli elementi forniti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli riguardo ad oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Protocollo 2 relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale per un Accordo di partenariato economico con gli Stati della *South African development community*, il cui contenuto è analogo al presente Protocollo, con l'unica differenza del ricalcolo delle tariffe aeree in classe *business* in base alla destinazione (Abidijan nel caso di specie). Nell'ipotesi di missioni di 2 dirigenti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad Abidijan, la cui scelta è stata fatta a titolo esemplificativo, l'applicazione dell'Accordo potrebbe comportare i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:

- articolo 7, paragrafo 3 (espletamento delle domande di assistenza, per ottenere informazioni). Nell'ipotesi dell'invio di due dirigenti a Abidijan per sei giorni due volte per anno:
 - a) spese di viaggio:

2 biglietti aerei A/R Roma – Abidijan tariffa *business* (come previsto dall'articolo 1 comma 468 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'articolo 18 comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, coordinato con la legge di conversione n. 148 del 2011): 6.400,00 euro, a cui si applica la maggiorazione del 5 per cento (320,00 euro). Pertanto, le spese complessive di viaggio sono pari a 6.720,00 euro;
 - b) spese di vitto:

organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie e si consultano in merito alle modalità di applicazione adottate conformemente alle disposizioni del Protocollo.

²⁴ Il Comitato APE è costituito ai sensi dell'articolo 73 dell'Accordo.

- (70 euro x 6 giorni x 2 persone) 840,00 euro;
- c) spese di pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso):
(120,00 euro x 5 notti x 2 persone) 1.200,00 euro.
- Totale: 6.720,00 + 840,00 + 1.200,00 = 8.760,00 euro;
- articolo 7, paragrafo 4 (espletamento delle domande di assistenza – missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte). Al fine di eseguire le domande di assistenza si prevede, a scopo esemplificativo, l'invio di due dirigenti ad Abidjan per sei giorni:
- a) spese di viaggio:
2 biglietti aerei A/R Roma – Abidjan tariffa *business* (come previsto dall'articolo 1 comma 468 della legge n. 296 del 2006 così come modificato dall'articolo 18 comma 1 del decreto-legge n. 138 del 2011, coordinato con la legge di conversione n. 148 del 2011): 6.400,00 euro, a cui si applica la maggiorazione del 5 per cento (320,00 euro). Pertanto, le spese complessive di viaggio sono pari a 6.720,00 euro;
- b) spese di vitto:
(70 euro x 6 giorni x 2 persone) 840,00 euro;
- c) spese di pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso):
(120,00 euro x 5 notti x 2 persone) 1.200,00 euro.
- Totale: 6.720,00 + 840,00 + 1.200,00 = 8.760,00 euro.
- Totale onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4: 17.520 euro;
- articolo 11 (Esperti e testimoni). Nell'ipotesi della convocazione in Italia di due funzionari della controparte per deporre davanti all'Autorità giudiziaria in qualità di testimoni ed esperti, la relativa spesa è da rimborsare alla controparte secondo quanto stabilito dall'articolo 12 (Spese di assistenza):
- a) spese di viaggio:
2 biglietti aerei A/R Abidjan-Roma 6.720,00 euro;
- b) spese di vitto:
(70 euro x 3 giorni x 2 persone) 420,00 euro;
- c) Spese di pernottamento (calcolato nel limite della I categoria, non di lusso):
(130,00 euro x 2 notti x 2 persone) 520,00 euro.
- Totale onere derivante dall'articolo 11: 6.720,00 + 420,00 + 520,00 = 7.660,00 euro

TOTALE ONERI PROTOCOLLO = 25.180,00 euro.

Con riguardo ad ulteriori disposizioni del Protocollo, la relazione tecnica riferisce che:

- dall'attuazione degli articoli 3 (assistenza su richiesta), 4 (assistenza spontanea), 5 (trasmissione/notifica) e 12 (spese di assistenza) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in essi previste rientrano, nell'ottica di

reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

- l'articolo 12 del Protocollo esclude i rimborsi alla controparte, tranne che per esperti e testimoni (inviati su richiesta dell'Amministrazione estera) nonché per interpreti e traduttori che non dipendono dai pubblici servizi. Per tale motivo la relazione valuta, per l'articolo 11 (esperti e testimoni), il rimborso da corrispondere ai funzionari esteri inviati quali esperti o testimoni in Italia. Per quanto riguarda, invece, le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 12, queste non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane e monopoli. Del resto, l'articolo 6 (forma e contenuto della domanda di assistenza) comma 3 del Protocollo in questione, stabilisce l'uso di una lingua ufficiale o accettabile per la formulazione delle domande di assistenza e al comma 4 l'eventuale correzione o completamento delle stesse. Pertanto, nel caso in cui l'autorità richiedente fosse quella italiana e l'amministrazione estera interpellata – differente da quella presa in considerazione dalla relazione tecnica – rispondesse in una lingua diversa da quelle considerate lingue ufficiali, nell'ottica della reciprocità si potrà sempre richiedere alla controparte la traduzione in lingua inglese in conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6 appena richiamato²⁵.

Nel riepilogare l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, di 25.180,00 euro, la relazione tecnica specifica, inoltre, che ai fini del calcolo delle spese per missioni all'estero, si è tenuto conto delle disposizioni contenute nel D.M. 23 marzo 2011²⁶.

La relazione tecnica infine riferisce che il Comitato APE ha modificato l'Accordo con decisioni n. 1/2019 e n. 2/2019. Tali modifiche hanno riguardato l'aggiunta di un ulteriore Protocollo recante 46 articoli e 11 Allegati, avente l'obiettivo di definire l'origine e classificare i prodotti originari nonché regolare la cooperazione amministrativa tra le Autorità competenti. Sotto i profili finanziari, la relazione afferma che le disposizioni di tale Protocollo hanno carattere ordinamentale e la risoluzione di eventuali controversie sulla sua attuazione è rimessa al Comitato APE.

In merito al Protocollo di assistenza reciproca doganale, con particolare riferimento alle spese connesse alle attività di interpretariato e traduzione in attuazione del Protocollo, di cui all'articolo 12 (Spese di assistenza), il **Governo**, nella menzionata Nota depositata presso la 5ª Commissione del Senato, ha confermato che il relativo svolgimento avverrà con le risorse interne delle attività di interpretariato e traduzione.

Per quanto concerne, poi, l'indicazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, il Governo – in relazione agli articoli 7 e 11 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in

²⁵ Il comma 3 dell'articolo 6 del Protocollo sull'assistenza doganale precisa che, alternativamente ad una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata, potrà essere adottata, per la presentazione delle domande di assistenza, una lingua concordata con detta autorità.

²⁶ Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 2011.

materia doganale, che comportano spese di viaggio e di missione – ha fatto presente che le stesse sono state considerate come limite di spesa in considerazione del margine di discrezionalità con cui possono essere effettuate così come rappresentato nella relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale individuano le definizioni (articolo 1), l'ambito di applicazione (articolo 2), le forme di assistenza (articoli 3 e 4), nonché i requisiti delle domande di assistenza (articoli 5 e 6). Vengono, altresì, definiti taluni profili attuativi del Protocollo quali: l'espletamento delle domande per ottenere informazioni e per condurre indagini, in presenza di funzionari debitamente autorizzati di una parte (articolo 7), la forma in cui devono essere comunicate le informazioni (articolo 8), le eccezioni all'obbligo di fornire assistenza (articolo 9), la riservatezza delle informazioni comunicate (articolo 10), la previsione che un funzionario dell'autorità interpellata possa essere autorizzato a presentare documenti in qualità di esperto o testimone di procedimenti riguardanti le materie disciplinate dal Protocollo (articolo 11), la rinuncia delle parti a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'applicazione del Protocollo, con specifiche eccezioni (articolo 12), l'affidamento dell'attuazione del Protocollo ai competenti servizi e amministrazioni delle due Parti (articolo 13), nonché la previsione che, con riguardo alle questioni relative all'applicazione del Protocollo, le Parti si consultino al fine di risolverle nel quadro del Comitato APE (*cf. supra*) [articolo 14].

La relazione tecnica riferisce che l'attuazione del Protocollo all'Accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, ai sensi dell'articolo 13 (attuazione) del medesimo, è affidata ai servizi competenti della Commissione europea e solo in via eventuale alle autorità doganali degli Stati membri. Un coinvolgimento delle autorità italiane come autorità interpellate potrebbe comportare oneri solo in caso di richiesta di assistenza di funzionari, esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti l'adozione del Protocollo medesimo. Fornisce poi i dati e gli elementi ed esplicita le ipotesi sulla cui base la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo (pari a 25.180 euro) – riferiti a spese di viaggio, vitto e pernottamento di funzionari ed esperti o testimoni – può

essere riscontrata e verificata (*cf. supra*). Con riguardo ad ulteriori disposizioni del Protocollo, la relazione tecnica riferisce che:

- dall'attuazione degli articoli 3 (assistenza su richiesta), 4 (assistenza spontanea), 5 (trasmissione/notifica) e 12 (spese di assistenza) non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le disposizioni in essi previste rientrano, nell'ottica di reciprocità, tra i compiti istituzionali dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
- le spese relative all'utilizzo di interpreti e traduttori previste dall'articolo 12 non comportano oneri aggiuntivi in quanto le indicate funzioni vengono svolte dai funzionari di ruolo in servizio presso l'Agenzia delle dogane e monopoli.

Il Governo, durante l'esame del provvedimento presso la 5^a Commissione del Senato, per quanto concerne l'indicazione degli oneri di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica – in relazione agli articoli 7 e 11 del Protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale, che comportano spese di viaggio e di missione – ha fatto presente che le stesse sono state considerate come limite di spesa in considerazione del margine di discrezionalità con cui possono essere effettuate così come rappresentato nella relazione tecnica.

In proposito, considerati gli elementi di informazione contenuti nella relazione tecnica, nonché i chiarimenti forniti dal Governo durante l'esame al Senato, non si hanno osservazioni da formulare.